



## TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

### TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 73/2024

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 73 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/5/2024;

considerato che è proposto ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;

sulla causa vertente

#### TRA

**[REDACTED]**, nato a Napoli il **[REDACTED]**/1988 (C.F. **[REDACTED]**88L30F839Q),  
rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, dall'avv. Antonio Corvino (C.F.  
CRVNTN92D28F839P);

**RICORRENTE**

#### E

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**40964), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata  
e difesa, in virtù di procura generale alle liti in calce al ricorso, dagli Avv.ti **[REDACTED]** (C.F.  
**[REDACTED]**) ed **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**);

**RESISTENTE**

pronuncia la seguente

#### ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 3/4/2024, **[REDACTED]** ha esposto di aver subito da parte di **[REDACTED]** una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia per un credito complessivo di € 2.872,00, di avere anche ricevuto notifica del decreto

ingiuntivo 1964/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord in favore della stessa [REDACTED], ma di non avere mai intrattenuto rapporti con questa società, come contestato nel conseguente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ha riferito inoltre che la permanenza della segnalazione illegittima gli ha impedito di accedere al credito, necessario per l'esercizio della sua attività commerciale, svolta in forma di impresa individuale sotto la ditta [REDACTED] Distribuzione di [REDACTED].

Ha chiesto quindi l'immediata cancellazione in via di urgenza della segnalazione a sofferenza, sia per il difetto della titolarità del credito vantata da [REDACTED], sia per l'omessa analisi della insolvenza da parte del segnalante, assumendo di subire il rischio concreto di un pregiudizio irreparabile alla propria attività imprenditoriale per effetto della permanente iscrizione del nominativo.

2. Si è costituita ritualmente con comparsa di risposta depositata il 30/04/2024 la società resistente [REDACTED], esponendo principalmente di essere divenuta titolare del credito derivante dall'inadempimento del contratto n. 2014705651[REDACTED] per effetto di cessione da parte di [REDACTED] Banca s.p.a., come dimostrato dal contratto di cessione del credito e dall'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nonché dalle allegate liste dei crediti ceduti.

Ha dedotto quindi di aver inoltrato la segnalazione a sofferenza a causa del persistente inadempimento del debitore, costante nel tempo nonostante l'intimazione stragiudiziale di pagamento per decadenza dal beneficio del termine e la notifica del decreto ingiuntivo; ha negato comunque di essere obbligata a una nuova valutazione della situazione patrimoniale del debitore in occasione di ogni segnalazione mensile dopo la prima.

Infine, ha respinto l'avversa prospettazione del *periculum in mora*, perché all'epoca della stipulazione del contratto che aveva generato la segnalazione il ricorrente non svolgeva ancora alcuna attività d'impresa.

Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso cautelare per difetto di prova dei necessari requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

3. Alla udienza del 7/5/2024 ha avuto luogo la discussione orale della causa nel contraddittorio tra le parti, le quali si sono riportate alle rispettive memorie e a brevi repliche, concludendo come da verbale.

All'esito il Giudice si è riservato sulla decisione.

4. In via del tutto preliminare va riconosciuta l'ammissibilità della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c., stante la residualità dell'azione prescelta.

Premesso che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. possono essere concessi purché: a) si versi al “*di fuori delle precedenti sezioni*” del capo in cui la norma è collocata, ovvero di quello che contempla appunto la disciplina dei procedimenti cautelari; b) la cautela sia richiesta laddove si debba tutelare “*un diritto in via ordinaria*”; c) il diritto da proteggere “*sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile*” nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, va verificata la residualità del rimedio rispetto a quelli offerti dalla normativa di settore e, in particolare, rispetto all'ipotesi prevista dell'art. 152 d.lgs. 196/2003 recante il Testo Unico a tutela della Privacy, per come integrato dall'art. 10 co. 4 d.lgs. 150/2011.

Orbene, deve rilevarsi che nella disciplina processuale contenuta nell'art. 10 co. 4 d.lgs. 150/2011 non si rinviene alcun rimedio tipico volto ad offrire al cliente una tutela giudiziale destinata ad operare nelle more di un giudizio di merito.

Infatti, la norma che introduce l'istituto della sospensione è collocata immediatamente dopo la disciplina dedicata alle modalità con le quali è possibile fare ricorso contro i provvedimenti del Garante privacy e si limita a stabilire che “*l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5*”, tanto che, già sul piano letterale, deve ritenersi che lo speciale procedimento di natura cautelare previsto dall'art. 5 d.lgs. 150/2011 sia riferito alle modalità con le quali è possibile ottenere la sospensione degli effetti dell'eventuale provvedimento emesso dal Garante privacy, nelle more della sua impugnativa, ma nella fattispecie difetta un provvedimento dell'autorità amministrativa da impugnare (così anche Tribunale Bari, ord. 13/01/2022).

Nel caso in esame, il ricorrente non agisce in via cautelare contro un provvedimento del Garante della privacy, ma unicamente al fine di ottenere un ordine di cancellazione della segnalazione che risulti illegittimamente iscritta, al dichiarato scopo di intentare un giudizio di responsabilità risarcitoria: ne discende che il rito applicabile è quello ordinario e non la disciplina processuale contenuta nell'art. 10 co. 4 del d.lgs. 150/2011.

5. Tanto premesso, occorre valutare la sussistenza del principale requisito del *fumus boni iuris*, ossia della probabile fondatezza del diritto fatto valere, ai fini della concessione della cautela, che non può prescindere dal contesto normativo di riferimento.

L'art. 53 co. 1, lett. b), t.u.b. attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.

Nel rispetto dei principi espressi dal Testo Unico, le Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, in attuazione della Delibera CICR 29 marzo 1994, di cui alla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, prescrivono che gli intermediari sono tenuti, ai fini della segnalazione delle posizioni a rischio, ad

operare una valutazione complessiva sulle condizioni economiche e finanziarie del cliente e, all'esito, ad informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza (cfr. sezione II, paragrafo 1.5 della circolare cit. su "sofferenze").

La circolare non impone all'intermediario un'automatica segnalazione a sofferenza del debitore inadempiente, per il solo fatto che il debito sia stato pagato in ritardo o non sia stato pagato affatto, ma anzi consente una valutazione complessa ed entro certi limiti anche discrezionale avente ad oggetto la globale affidabilità finanziaria del debitore insolvente (così Cassazione civile, 26/10/2020, n. 23453). La segnalazione presuppone cioè che il soggetto versi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria, tale da intralciare il recupero del credito, e non può comunque dirsi lecita quando il debitore abbia allegato una adeguata giustificazione all'inadempimento o abbia contestato il credito in maniera non manifestamente infondata (di recente Cassazione civile, 09/02/2021, n.3130).

Lo stato di difficoltà economica del debitore non deve coincidere necessariamente con lo stato di insolvenza richiesto dall'art. 5 L. Fall., ma deve essere comunque apprezzato nel suo carattere persistente e non transitorio, tale da giustificare una segnalazione ponderata e non automatica al Sistema di Informazione Creditizia, frutto di un'autonoma valutazione condotta dall'intermediario (Cassazione civile, 26/10/2020, n.23453).

Il carattere non automatico della segnalazione e il potenziale pregiudizio economico-reputazionale discendente dalla stessa comportano l'obbligo dell'intermediario di comunicare preventivamente la segnalazione al cliente, al fine di metterlo in condizioni di rimediare alle naturali conseguenze di tale adempimento (cfr. ABF Collegio di Roma, 14/1/11, ABF Collegio di Roma, 12/11/10).

Sul piano temporale, deve necessariamente rispettare questi principi la prima segnalazione effettuata in danno del debitore. Lo conferma l'art. 125 co. 3 T.u.b., che onera i finanziatori ad informare preventivamente il consumatore "*la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative*", ma anche la circolare della Banca d'Italia, secondo cui "*Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*" (sezione II, paragrafo 1.5).

In giurisprudenza si è discusso sull'eventuale persistenza degli obblighi di informazione e di autonoma valutazione quando il debitore sia già stato segnalato in precedenza, non ricorrendo le medesime esigenze di tutela.

Tipicamente ciò accade in caso di cessione del credito classificato a sofferenza, invero invalso nella pratica: il cessionario infatti si trova in condizioni non dissimili rispetto alla sua avente causa che

abbia già provveduto alla segnalazione a sofferenza. Per questa ragione, una parte della giurisprudenza non ha ravvisato ragioni per imporre al nuovo titolare del credito di effettuare una rinnovata valutazione del merito creditizio del debitore, qualora questa sia già stata effettuata in maniera esauriente a monte dal finanziatore, salva la sopravvenienza di elementi nuovi che depongano in senso contrario, né ha ravvisato la necessità che il cessionario del credito rinnovi la comunicazione al debitore della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, trattandosi della medesima posizione debitoria già segnalata (cfr. Tribunale di Milano del 16/11/2020 n. 6033).

Secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, in caso di cessione del credito *“Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”* (capitolo II, sezione II, paragrafo 5.6, ultimo capoverso della circolare citata). Dal tenore testuale della norma si desumerebbe che il cessionario del credito sia tenuto a rinnovare la segnalazione a sofferenza; ma l'adempimento di questo obbligo non può non trascinare come logico corollario anche l'assolvimento di tutte le garanzie che vengono normalmente accordate al debitore segnalato, tra cui il preavviso e l'istruttoria sulla insolvenza.

La cessionaria non può sottrarsi a queste garanzie, sul rilievo di essere obbligata alla segnalazione, perché non può essere esclusa la sopravvenienza di circostanze nuove, tali da modificare il giudizio di insolvenza, ma la loro dimostrazione può conseguire soltanto ad una rinnovata istruttoria che è in suo potere condurre.

Le premesse esposte devono ritenersi integralmente applicabili al caso di specie.

Anzitutto il ricorrente ha negato di avere intrattenuto rapporti negoziali con [REDACTED] l., ma solo con [REDACTED] Banca s.p.a., pervenendo alla conclusione che la resistente non sarebbe legittimata all'esercizio delle facoltà connesse al diritto di credito.

In giurisprudenza si è maturata la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento (Tribunale Napoli, 21/05/2021; Cass. ord. Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200). A questo orientamento ha recentemente aderito la giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito che la prova dell'acquisto del credito non deve limitarsi al riscontro della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma ben può emergere da un complesso di elementi indiziari univoci e concludenti, tra i quali concorre lo stesso annuncio in Gazzetta (cfr. Cass. Civ., 6/2/2024, n. 3405; Cass. civ., 22/06/2023 n. 17944).

Nel caso di specie, sono stati raccolti numerosi elementi che convergono in maniera univoca in favore della legittimazione di [REDACTED].

Da un lato, infatti, la società resistente ha dimostrato l'esistenza della convenzione di cessione tra [REDACTED] Banca s.p.a. e [REDACTED] (allegato n. 6); dall'altro, ha offerto svariati elementi di prova per dimostrare l'inclusione del credito nel perimetro della cessione, tra cui una lista di crediti ceduti in allegato al contratto (all. 7), l'estratto dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale, che rinviava per l'individuazione dei crediti a un link esterno (all. 8) e infine una lista di codici numerici corrispondenti ai crediti ceduti visualizzabili dalla menzionata pagina web (all. 10). All'annuncio in Gazzetta Ufficiale non può essere negato valore indiziario, quando il suo contenuto corrisponda a quello delle altre risultanze documentali acquisite al processo, come nel caso di specie; inoltre la finanziaria ha provveduto a depositare in separato documento la schermata web che è generata dal collegamento ipertestuale contenuto nell'annuncio, esonerando il giudicante da indagini officiose. Nella tabella dei crediti ceduti è inserito anche il codice numerico 20147056 [REDACTED] associato al cliente, come emerge palese dal raffronto con il codice numerico recato sia nell'estratto conto del rapporto, sia nel frontespizio dello stesso contratto, accanto al codice a barre (allegati nn. 4 e 5).

L'insieme degli elementi raccolti conduce a risultati univoci, non superati dalle generiche repliche del ricorrente e comunque non contraddetti dalla motivazione dell'ordinanza resa nel separato giudizio di opposizione che, nel negare la concessione della provvisoria esecuzione, ha limitato l'analisi alla documentazione e alle difese versate in quella sede.

Per il resto invece le doglianze sono fondate.

La cessione del credito non esonera la cessionaria da una rinnovata istruttoria sulla permanenza dei presupposti per la iscrizione alla Centrale Rischi. Secondo l'orientamento di questo Tribunale, al quale si intende dare continuità, grava sulla cessionaria del credito l'onere di verificare la sopravvenienza di circostanze nuove, che modificano la valutazione di insolvenza del debitore, secondo un'autonoma valutazione da condurre con le medesime garanzie della prima segnalazione (si veda Tribunale di Napoli nord, 15/9/2021: nella fattispecie è stato ritenuto che la società "*aveva, in esecuzione del generale dovere di cooperare alla tenuta del registro informatico della Centrale Rischi, e del dovere specifico di effettuare una nuova valutazione, ai sensi della lettura coordinata del paragrafo 1, Capitolo 1 sezione 2 1 e del paragrafo 5.6. Capitolo II, Sezione 2, come sopra interpretati, di rinnovare la verifica sulla situazione economica e finanziaria*").

[REDACTED] ha eccepito che la persistenza della condizione di insolvenza emergeva da una serie di fattori univoci.

In particolare, sosteneva che [redacted] s.p.a. avesse inoltrato al debitore una lettera di decadenza dal beneficio del termine, ma che nonostante l'intimazione di pagamento il debito non era stato saldato (cfr. allegato n. 11). Ha eccepito inoltre che il debitore aveva concordato con la propria dante causa un piano di rientro, da corrispondere mediante cambiali (cfr. allegati nn. 12 e 13).

Questi elementi tuttavia non appaiono sufficienti a dimostrare l'assolvimento degli obblighi gravanti su [redacted].

I documenti infatti provengono dalla finanziaria che ha erogato il credito, ma non dalla sua avente causa, per cui non dimostrano in alcun modo la diligenza serbata dalla società cessionaria nel condurre un'autonoma valutazione dello stato di insolvenza del debitore. Inoltre, come replicato dal ricorrente, non vi è prova che l'intimazione di pagamento sia mai stata spedita e ricevuta dal destinatario.

Al contrario, il ricorrente ha anche dimostrato di non avere subito protesti - sebbene il dato sia stato ricavato da una banca dati non ufficiale, comunque non smentita da risultanze contrarie. Questa circostanza accredita la convinzione che il piano di rientro sia stato saldato con diligenza, senza subire la levata di protesto delle cambiali.

In definitiva, non vi è prova dello svolgimento di un'autonoma istruttoria da parte di [redacted], tale da disvelare una modifica delle circostanze di fatto che hanno condotto alla prima segnalazione, e questa omissione inquina di illegittimità la seconda segnalazione.

Il ricorso è pertanto fondato sotto il profilo della apparente esistenza del diritto.

Analogamente il ricorso appare fondato sotto il profilo del *periculum in mora*.

Tale pregiudizio, nel caso della tutela d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non può risolversi nel rischio di subire un generico danno nelle more della decisione di merito, ma deve essere ulteriormente qualificato come "*imminente*" e "*irreparabile*".

Il pregiudizio è imminente quando incombe sulla sfera giuridica dell'istante in maniera attuale e non puramente ipotetica o potenziale. Solo l'incombenza del pregiudizio infatti impone un intervento urgente, tale da prevenire la realizzazione degli effetti pregiudizievoli.

In questo senso, il *periculum in mora* va escluso quando la parte possa ottenere adeguato ristoro agendo nelle forme ordinarie. Parimenti deve essere escluso quando la tutela cautelare miri a salvaguardare la generica situazione patrimoniale di chi agisce e non uno specifico bene della vita suscettibile di offesa (Tribunale Bergamo, 21/01/2022).

Il pericolo inoltre è irreparabile quando non sarebbe possibile rimuovere le conseguenze dannose al termine di un giudizio instaurato nelle forme ordinarie, arrecando effetti lesivi irreversibili nella sfera giuridica dell'istante. È stato affermato nella giurisprudenza di merito che *“Il pregiudizio irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c. ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza deve essere inteso non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela, ma anche come insuscettibilità di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, come avviene qualora l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno 'scarto intollerabile' tra danno subito e danno risarcito”* (Tribunale Bari, 15 luglio 2010; Tribunale Lamezia Terme, 25/03/2011).

Ricade naturalmente sulla parte che invoca la tutela d'urgenza l'onere di allegare e dimostrare la irreversibilità degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla permanenza della situazione antiggiuridica, fornendo validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale pregiudizio legato alla condotta di controparte (cfr. Tribunale Vasto, 11/10/2019; Tribunale Parma, 02/08/2019).

In questo senso, la giurisprudenza di merito ha largamente escluso che possa essere configurato un pregiudizio *in re ipsa*, da presumere sulla base della consistenza delle posizioni giuridiche offese, pena una indebita sovrapposizione dei presupposti del *fumus* e del *periculum*. È diffusa l'affermazione che il *periculum in mora* *“non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente... dovendosi rifuggire dalle tradizionali 'clausole di stile'”* (Tribunale Palermo, 09/08/2019).

La prova del *periculum in mora* è particolarmente agevolata quando il pregiudizio che si assume discendente dalla illegittima iscrizione viene patito da un imprenditore.

L'accesso al credito, infatti, rappresenta uno strumento fisiologico per lo svolgimento di attività di impresa, necessario per reperire le risorse occorrenti a fronteggiare situazioni di contingente illiquidità. La permanenza della iscrizione pregiudizievole inibisce l'accesso al credito, perché volta ad avvertire gli istituti di credito della inaffidabilità creditizia dell'imprenditore, e trascina i suoi effetti nel tempo finché questi non ne ottiene la cancellazione.

Per questa ragione, la giurisprudenza di merito si è mostrata particolarmente incline ad accordare all'imprenditore ingiustamente segnalato al SIC una tutela rafforzata, introducendo una presunzione *iuris tantum* del carattere pregiudizievole della iscrizione, idonea a cagionare "danni non facilmente quantificabili in punto accesso al credito ed ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale" (così Tribunale Torino, 26/06/2019, così anche Tribunale Napoli, 01/12/2017, Tribunale Cuneo, 12/04/2017).

Nella fattispecie, il ricorrente ha dimostrato di svolgere attività commerciale nelle forme della impresa individuale (cfr. visura camerale all'allegato n. 5). Ha anche dedotto di avere già ricevuto un diniego ad una richiesta di finanziamento, in forza delle informazioni contenute nel Sistema di Informazione Creditizia, a dimostrazione che il pericolo non è meramente virtuale o ipotetico, ma attuale (cfr. allegato n. 4).

A prescindere dalla esistenza di altre posizioni, è lampante il pericolo dell'imprenditore di subire ulteriori pregiudizi per effetto del protrarsi della illegittima iscrizione, per il concreto rischio di essere estromesso dal mercato creditizio, con effetti potenzialmente irreversibili sulla immediata prosecuzione dell'attività di impresa.

Pertanto, il ricorso è da ritenersi fondato anche sotto il profilo del *periculum in mora*.


In definitiva, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso d'urgenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i giudizi cautelari di valore indeterminabile e di complessità bassa, ai minimi dei valori di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre nulla è dovuto per le fasi di istruttoria e trattazione, che non ha avuto luogo.

Spettano inoltre al ricorrente € 286,00 per rimborso delle spese necessarie al pagamento del contributo unificato.

Vista la richiesta di parte, la resistente va anche condannata al pagamento periodico di una penality di mora per il caso di perdurante inadempimento alla consegna della documentazione richiesta, trattandosi di una prestazione diversa dal pagamento di somme di danaro ex art. 614 bis c.p.c., ritenuta utile alla sollecita attuazione della misura cautelare concessa.

**P.Q.M.**

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da 

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna [REDACTED] alla cancellazione del nominativo di [REDACTED] dalla Centrale Rischi;
- 2) Fissa la somma di € 300,00 a settimana che la resistente dovrà corrispondere a controparte ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. nell'ipotesi di mancata esecuzione del presente provvedimento cautelare decorsi 20 giorni dal perfezionamento della sua notifica;
- 3) condanna Itacapital s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € [REDACTED] oltre spese generali al 15%, cpa e iva, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Corvino.

Aversa, 22/5/2024

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo